

SEMPLIFICAZIONI DELLE PROCEDURE DI INGRESSO PER LAVORO COL D.L. 73/2022

Paolo Bonetti

- Gli artt. 42 – 45 d.l. 73/2022 riguardano le domande previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021 sulle quote di ingresso per lavoro 2021 (che si potevano presentare fino ad aprile 2022) e dal d.C.M. sulle quote di ingresso per lavoro da emanarsi per il 2022, e in sintesi prevedono:
 - 1) Il rilascio del nulla-osta al lavoro entro 30 giorni
 - a) dalla presentazione della domanda per quelle del D.P.C.M. da emanarsi per il 2022;
 - b) dalla data di pubblicazione del d.l. 73/2022 (21/06/2022) per quelle (anche già presentate) relative al D.P.C. M. del 21/12/2021.
 - 2) La possibilità di lavorare al momento del rilascio del nulla-osta al lavoro e prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
 - 3) Il rilascio del nulla-osta al lavoro anche in caso di mancata verifica degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lvo 286/1998; e successiva revoca del nulla osta e dell'eventuale visto in caso di successivo accertamento dei predetti elementi ostativi.
 - 4) Il rilascio del visto d'ingresso entro 20 giorni dalla richiesta.

5) **La verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro, della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero di dipendenti, del tipo di attività svolta dall'impresa e sulla congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro** (previste dall'art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. 394/1999), e salvo che sia già stato rilasciato il parere dell'ispettorato nazionale del lavoro, è demandata in via esclusiva non più all'ispettorato nazionale del lavoro, ma:

- ai consulenti del lavoro (di cui all'art. 1 della legge 12/1979),

- e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo delle verifiche i predetti soggetti rilasceranno apposita asseverazione che il datore di lavoro presenterà presso lo SU1 al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

L' **asseverazione** non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti dall'art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. 394/1999. In tali ipotesi si applica l'art. 27, comma 1-ter, d.lvo 286/1998, sicché il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis.

Sarà compito dell'ispettorato del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo.

Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 394/1999, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

- 6) Si prevede una **forma di regolarizzazione per gli stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato** in Italia ai sensi del D.P.C.M. 21/12/2021, nei limiti quantitativi ivi previsti, **che sono presenti sul territorio nazionale al 1/05/2022** e, alternativamente:

a) sono stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici; o

b) hanno soggiornato regolarmente in Italia prima dell'1/05/2022 in forza di dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite in documentazione con data certa proveniente da organismi pubblici.

Sono esclusi da questo "meccanismo di regolarizzazione" i cittadini extracomunitari:

a) destinatari di un provvedimento di espulsione;

b) segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) condannati per uno dei reati previsti dall'art. 380 C.P.P. (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento alla prostituzione, reati inerenti agli stupefacenti, ecc.);

d) considerati minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Tali condizioni sono accertate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno e in caso di accertamento negativo sono revocati il nulla osta e l'eventuale visto e il contratto di lavoro è risolto di diritto.

- Anche a tali stranieri il nulla osta verrà rilasciato entro 30 giorni e potranno già lavorare dal rilascio del nulla osta.
- Per tali categorie di stranieri è prevista anche la sospensione, ed estinzione di caso del successivo rilascio del permesso di soggiorno, dei procedimenti penali e amministrativi per l'ingresso e il soggiorno irregolare in Italia, ad eccezione dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare previsti e puniti dall'art. 12 d.lvo 286/1998. Tale sospensione cessa in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato o nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.
- Durante il periodo di sospensione è previsto il divieto di espulsione del lavoratore ,salvo lo stesso sia inammissibile ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 43 d.l. 73/2020.

7) Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 è infine previsto il rafforzamento delle strutture per mezzo:

- dell'utilizzo tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli artt. 32, 36, da 59 a 65 e 106 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022;
- dell'autorizzazione di spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.